

CAMERA DEI DEPUTATI N. 610

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASINA, BASSANINI, RODOTÀ, BALBO, BERTONE, GUERZONI,
BERNOCCO GARZANTI, BECCHI, GRAMAGLIA, DE JULIO, PIN-
TOR, LEVI BALDINI, VISCO, ANDREIS, CIMA, LODIGIANI, DIAZ**

Presentata il 6 luglio 1987

**Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e
l'esportazione di materiale bellico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della IX legislatura sono andati moltiplicandosi gli appelli di associazioni — religiose, politiche, culturali, di volontariato — al Parlamento italiano perché il lavoro legislativo, già iniziato da anni, per una profonda revisione della legislazione sulla produzione e il commercio delle armi venisse finalmente portato a compimento non solo per un efficace controllo di tali operazioni ma anche perché cessassero fenomeni che ben a ragione vengono ritenuti scandalosi: e cioè che alla crescente devoluzione di aiuti da parte italiana ai cosiddetti Paesi in via di sviluppo facesse riscontro, da un lato, una spesa crescente in armamenti da parte di quei governi (essi assorbono oggi il 70 per cento delle esportazioni!), dall'altro una crescente esportazione italiana di armi verso tali Paesi: in un sincronismo certamente non casuale! Sembrano un tragico monumento al nostro farisaismo nazionale oltre che al cinismo di alcuni governanti del « Terzo Mondo » certi ospedali

dell'Africa in cui medici italiani curano bambini che hanno perso i piedi saltando su mine di fabbricazione italiana, come una delegazione della Commissione esteri poté contemplare nel marzo del 1986.

Gli appelli rivolti al nostro Parlamento dai gruppi anzi detti sono stati, per così dire, la versione popolare degli ammonimenti, solenni e significativi, risuonati nello stesso periodo in alti consessi internazionali politici, culturali e religiosi: vogliamo ricordare per tutti il messaggio dei rappresentanti delle più diffuse religioni del mondo (Assisi, 27 ottobre 1986).

Se nella scorsa legislatura il problema era stato, almeno teoricamente, accolto come di grande importanza da tutte le forze politiche tanto che erano state presentate (o ripresentate) ben dieci proposte di legge, negli scorsi mesi, durante la campagna elettorale, decine e decine di candidati, poi risultati eletti, hanno preso solenne impegno con gruppi di elettori di dedicare priorità assoluta alla materia in

esame: e poiché certamente questi colleghi vorranno onorare tale impegno, c'è da sperare che alla presente proposta e a quelle che le si affiancheranno sia assicurato un sollecito *iter*. In tale caso, non si sarà soltanto provveduto a regolamentare un commercio che è per definizione inquietante e « barbaro » (e la cui « segretezza » è fonte, assai spesso, di « deviazioni » dei pubblici servizi quando non di veri e propri stravolgimenti della politica estera nazionale) ma anche a consolidare, come tutti desideriamo, il rapporto — di vitale importanza — fra il Paese e il suo Parlamento.

* * *

Proprio per accelerare l'*iter* della nuova legislazione abbiamo voluto recuperare largamente il testo licenziato da un apposito Comitato ristretto nel corso della IX legislatura. Il lavoro di « scavo » che il Comitato e poi le Commissioni esteri e difesa hanno compiuto negli scorsi anni era giunto a risultati che non sarebbe saggio né funzionale ignorare. Sembra dunque inutile dilungarsi su strutture sulle quali si era già raggiunto un qualche generale consenso. Abbiamo, invece, ripristinato alcuni emendamenti che la maggioranza aveva bocciato quando le Commissioni riunite avevano iniziato le votazioni in sede legislativa, sperando che nella nuova legislatura le nostre tesi — che raccolgono quelle dei movimenti popolari di cui sopra — trovino diversa accoglienza. E abbiamo proposto alcune correzioni che gli stessi fatti di cronaca sembrano imporre come necessarie.

In modo particolare abbiamo voluto sottolineare (articolo 1) i limiti alla esportazione e al transito di armi che possano sostenere conflitti armati o il perpetuarsi di violazioni gravi e diffuse dei diritti umani e dei diritti dei popoli, richiamare la scelta di pace della Repubblica Italiana contenuta nella Costituzione e — per necessaria coerenza con i fondamenti stessi della Costituzione e per mo-

tivi di umanità — proibire la fabbricazione, l'importazione o il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari nonché di strumenti e tecnologie idonei alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. Nell'articolo 2 abbiamo voluto ribadire che la esigenza dello sviluppo tecnologico ed industriale deve essere considerata nell'ambito di una politica difensiva costituzionalmente ordinata alla pace. Nell'articolo 4 è ripreso il tema delicatissimo della limitazione delle forniture ai paesi del cosiddetto Terzo Mondo: abbiamo cercato di stabilire precisi parametri, nel confronto con le spese militari italiane. In più punti (vedi per esempio l'articolo 5) abbiamo riaffermato il diritto del Parlamento a un'informazione dettagliata, implicitamente ricusando ogni diritto del Governo ad opporre esigenze di segretezza. Ovunque abbiamo riaffermato la nostra profonda convinzione che esportazione, importazione e transito di armi vadano viste come componente di grande importanza della nostra politica estera, tali da coinvolgere dunque la responsabilità diretta e primaria del Ministero degli affari esteri (vedi per esempio gli articoli 3, 4, 6, 7 ecc.).

* * *

Come spesso avviene nelle epoche in cui nuove sensibilità si affermano e finiscono per scontrarsi con antichissimi assetti, anche in questa materia il Parlamento si trova a dover prendere decisioni che possono andare contro gli interessi di categorie particolarmente meritevoli. Secondo alcuni dati, peraltro da verificare attentamente, l'industria italiana degli armamenti impiega attualmente 80 mila persone. È evidente che, nella crisi occupazionale che travaglia il nostro Paese, limitare le esportazioni di materiale bellico (e a lungo termine sopprimerle) può sembrare un'aggressione alla classe lavoratrice. Particolare interesse annettiamo quindi agli articoli 20, 21 e 22 nei quali prevediamo un gruppo di ricerca sulla riconversione dell'industria bellica in altre attività produttive e la istituzione di

un Fondo per la riconversione industriale che serva a sostenere adeguatamente le aziende che vogliano intraprendere tale processo e a incentivarne il numero.

Pensiamo che la difficoltà della materia e la mole degli interessi coinvolti non possano e non debbano rallentare, come nella passata legislatura, l'*iter* del provvedimento. In una Terra minacciata dal pericolo dell'olocausto atomico l'Italia è chiamata a superare, nelle sue leggi e nella sua politica estera, la logica della violenza. Ribadendo, nei fatti, la propria fedeltà all'articolo 11 della Costituzione,

il nostro Parlamento, ristabilendo ordine, in materia di commercio delle armi, chiarendo responsabilità, studiando ipotesi alternative, creando incentivi, può rendere più credibile l'ipotesi della pace: una pace che non sia soltanto assenza di conflitti ma pienezza di speranze e di progresso, di una nuova logica politica non più basata sul dominio né sulla supremazia del capitale. Il nostro Parlamento ha, anche qui, e forse qui più che altrove, la possibilità di scrivere una pagina importante della sua storia, e della storia del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, le attività di produzione, esportazione, importazione e transito nel territorio italiano di materiale d'armamento.

ART. 2.

1. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali d'armamento e dei relativi componenti sono soggetti ad autorizzazioni e controlli da parte dello Stato. Tali operazioni sono autorizzate soltanto quando abbiano per controparte governi esteri o imprese autorizzate dal governo del Paese destinatario. Gli stessi controlli si applicano per l'entrata, l'uscita o il deposito ogni materiale bellico relativo a basi NATO o di Paesi alleati in Italia.

2. Sono vietati l'esportazione e il transito di tutti i materiali d'armamento e dei relativi componenti:

a) verso i Paesi per i quali sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali che possano vincolare in materia i membri aderenti;

b) verso i Paesi impegnati in conflitti armati o verso i governi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani che per tali motivi siano stati oggetto di denuncia da parte di organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce;

c) quando siano incompatibili con la sicurezza dello Stato, con l'interesse della Repubblica a mantenere buone relazioni con altri Paesi in un quadro generale di pace secondo i principi affermati dalla Costituzione o con gli impegni internazionali dell'Italia;

d) quando manchino adeguate garanzie da parte del Paese destinatario sulla regolare gestione dell'operazione e sul controllo della definitiva destinazione dei materiali.

3. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione e il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari nonché di strumenti idonei alla manipolazione genetica dell'uomo e della biosfera a fini militari.

ART. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali d'armamento per la difesa, CISD.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio e di esso fanno parte i ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1 e 2, dei trattati internazionali bilaterali ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa della nazione, tenendo presente che l'esigenza dello sviluppo tecnologico ed industriale è connessa a una politica costituzionalmente ordinata alla pace, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa, e detta annualmente direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali d'armamento, indicati e classificati con decreto interministeriale dei ministri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Sulla base degli indirizzi generali e su proposta del Ministro degli affari esteri il Consiglio dei ministri indica annualmente i paesi verso i quali è vietato ogni commercio di armi.

ART. 4.

1. Nel caso in cui le spese per gli armamenti del Paese destinatario superino in modo rilevante le esigenze difensive del Paese stesso, gli aiuti ed i contributi ai Paesi al cui sviluppo l'Italia coopera possono essere limitati, sospesi o revocati, ad eccezione di quelli sanitari, di emergenza e di quelli destinati ad organizzazioni non governative e di volontariato.

2. Il Ministro degli affari esteri, accertato il ricorrere delle condizioni indicate al precedente comma, propone alla Commissione di cui all'articolo 8 la sospensione di qualsiasi autorizzazione alla apertura di trattative e alla vendita dei materiali oggetto della presente legge.

ART. 5.

1. Ai fini della classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 per materiale d'armamento devono intendersi quei materiali:

a) che le leggi penali e di pubblica sicurezza vigenti indicano come armi da guerra o tipo guerra: munizioni da guerra, esplosivi ad uso militare, nonché come equipaggiamenti per le forze armate;

b) che la nomenclatura tecnica corrente considera quali armi e sistemi d'arma, e relativi componenti, o come equipaggiamenti e mezzi destinati alle forze armate;

2. Ai fini della lettera b) del comma 1, i materiali di armamento sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco portatili, armi automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli costruiti per uso militare;

f) navi per impiego militare e loro equipaggiamenti specifici;

g) aeromobili ed elicotteri costruiti per uso militare e loro equipaggiamenti specifici;

h) polveri, esplosivi, propellenti;

i) sistemi e/o apparati elettronici, elettro-ottici, fotografici, costruiti per impieghi militari;

l) materiali speciali blindati e materiali per l'addestramento militare;

m) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per lo studio, la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

n) materiali di particolare interesse strategico;

o) equipaggiamenti speciali di impiego per fini militari.

3. Ai fini delle presente legge sono altresì considerati materiali di armamento:

a) le parti di ricambio, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione, studio ed informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui all'elenco previsto dal comma precedente;

b) i manuali, le descrizioni tecniche ed i materiali predisposti per la presentazione in mostre all'estero dei materiali di cui all'elenco previsto dal comma precedente.

4. Sono altresì oggetto delle disposizioni della presente legge le prestazioni di servizi per l'addestramento, la manutenzione, anche quando effettuata in Italia, la concessione di licenze di fabbricazione al di fuori del territorio italiano in quanto riferiti ai materiali di cui al presente articolo ed ai beni e servizi elencati all'articolo 7.

ART. 6.

1. È istituito presso il Ministero della difesa il registro delle imprese e società operanti nel settore della produzione, esportazione e importazione di materiale bellico e di armamento. L'iscrizione avviene a domanda.

2. L'iscrizione al registro di cui al presente articolo è disposta dal CISD, previa istruzione delle domande da parte del Ministero della difesa.

3. Costituiscono requisiti soggettivi per l'iscrizione al registro:

a) per le imprese individuali e per le società di persone la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei medesimi, purché cittadini di Paese legato all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la cittadinanza italiana dei soggetti titolari del potere di rappresentanza, ovvero la residenza in Italia dei medesimi, purché cittadini di Paese legato all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

c) l'assenza di condanne, ovvero di procedimenti penali in corso per violazione delle norme di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, alla legge 18 aprile 1975, n. 110, al codice penale nonché delle norme della presente legge;

d) il possesso delle autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme in vigore per il commercio delle armi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) l'assenza di condanne per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero di procedimenti in corso per lo stesso reato, o per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successivamente integrato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, e dagli articoli 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunti dall'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Il possesso di tali requisiti deve essere comprovato dal certificato del prefetto di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come integrato dall'articolo 2 della citata legge 23 dicembre 1982, n. 936;

f) l'assenza, da comprovarsi mediante certificazione giudiziaria, di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma;

g) il decorso di almeno tre anni dalla collocazione in congedo assoluto per i militari e di collocamento a riposo per i civili dipendenti dallo Stato i quali abbiano svolto funzioni tecnico-amministrative o di controllo relative alla materia disciplinata dalla presente legge, o agli approvvigionamenti statali nel medesimo settore, e che siano presidenti, o amministratori delegati, o direttori generali, o che abbiano comunque responsabilità primarie nella ditta che richiede o che possiede l'iscrizione nel registro.

4. Gli iscritti al registro debbono comunicare ogni variazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, al trasferimento della sede, alla istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o alla estinzione dell'impresa, nonché eventuali

aggiornamenti al catalogo di cui al presente articolo.

5. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

6. Non sono iscrivibili, o, se iscritte, decadono dall'iscrizione le imprese per le quali le persone indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 siano appartenute o appartengono ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645.

7. La perdita di uno dei requisiti di cui ai precedenti commi, nonché l'incorrere in una delle sanzioni previste dalla presente legge determinano la cancellazione dal registro. Avverso il rifiuto di iscrizione o la cancellazione è ammesso ricorso al tribunale del luogo ove l'impresa o società ha sede, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

8. I soggetti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione nel registro sono inoltre tenuti:

a) a presentare al Ministero della difesa il catalogo dei materiali d'armamento oggetto di eventuale esportazione o costituenti oggetto di operazioni commerciali, con esclusione dei materiali oggetto di operazioni di transito, di temporanea importazione o riesportazione o di trasporto. Nel catalogo devono essere riportate le sigle distintive e i dati caratteristici e operativi di ogni singola apparecchiatura o componente significativo;

b) a fornire tutte le informazioni possibili che il Comitato di cui all'articolo 3 richiede sui singoli contratti per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione e sul grado di utilizzazione della stessa;

c) nell'ambito delle norme che presiedono ai trasporti internazionali di materiali d'armamento di cui alla presente legge, ad adottare tutte le possibili precauzioni di tipo contrattuale per evitare che il materiale spedito raggiunga destinazioni diverse da quelle autorizzate;

d) ad attenersi a tutte le prescrizioni e condizioni eventualmente contenute negli atti di autorizzazione.

9. Copia del catalogo di cui al presente articolo è trasmessa dal Ministero della difesa e agli organi di cui ai successivi articoli 7 e 9 per il riscontro del materiale per cui viene chiesta l'esportazione. La compilazione, tenuta e aggiornamento del catalogo devono essere effettuati sulla base di norme emanate dal Ministro della difesa entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dei Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, e del commercio con l'estero.

ART. 7.

1. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, ottenuto l'assenso della Presidenza del Consiglio, rilascia alle imprese di cui all'articolo 6 l'autorizzazione preventiva da sottoporre alla verifica della Commissione di cui all'articolo 8 per:

a) l'inizio di trattative commerciali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale bellico, ivi comprese la fornitura e la cessione all'estero di materiali d'armamento, con relative parti di ricambio; di diritti di brevetto; di licenze industriali di produzione e coproduzione, anche per la fabbricazione all'estero; di tecniche e metodologie atte a consentirne la fabbricazione; di prestazioni di servizio di addestramento; di manutenzione, ordinaria e straordinaria, in Italia e all'estero dei materiali bellici trattati;

b) la cessione a qualsiasi titolo o circostanza di informazioni riguardanti studi, disegni, schemi relativi a materiale di armamenti quando non regolati espressamente da specifici accordi internazionali sottoscritti dall'Italia;

c) studi congiunti per collaborazioni scientifiche specificamente riguardanti materiali di armamento e loro sviluppo tecnologico;

d) la presentazione a mostre, simposi e manifestazioni similari, in Italia e all'estero di studi, disegni modelli e di ogni documentazione.

2. L'autorizzazione può essere assoggettata a condizioni, a limitazioni o a revoca in ogni momento per motivi di interesse nazionale e per avvenuti mutamenti della situazione internazionale da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta di uno dei Ministri componenti il CISD.

3. I materiali di armamento di cui ai commi precedenti sono quelli indicati e classificati secondo le previsioni degli articoli 3 e 5.

4. Le autorizzazioni per l'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento come definiti dall'articolo 3 e dal presente articolo, sono richieste anche qualora esse avvengano tra unità produttive od operative residenti all'estero che appartengano al medesimo proprietario e ad una società in cui esista la partecipazione alla proprietà anche del soggetto iscritto nei registri di cui al precedente articolo. Le autorizzazioni sono necessarie anche qualora in tali scambi esteri non si dia luogo a mutamenti di proprietà delle entità scambiate, ma soggette a controllo ai sensi della presente legge.

5. È fatto divieto della propaganda pubblicitaria dei materiali bellici.

ART. 8.

1. Presieduta dal Ministro degli affari esteri o da un sottosegretario da lui delegato è costituita, presso il Ministero degli affari esteri, la Commissione per la verifica bimestrale delle autorizzazioni alle trattative di cui all'articolo 7 trattate di concerto tra Ministro della difesa e Ministro degli affari esteri. Essa è composta dai responsabili del settore del Ministero degli affari esteri e della difesa, da altri due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, da altri due rappresentanti del Ministero della difesa, da un esperto di

diritto internazionale e dei trattati, dal consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio.

2. Il Ministro degli affari esteri riferisce bimestralmente alla Commissione di cui al comma 1 sulle trattative autorizzate ai sensi dell'articolo 7.

ART. 9.

1. Con decreto interministeriale dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero si provvederà all'aggiornamento della classificazione di cui agli articoli 3 e 5, in relazione all'evoluzione tecnologica, della produzione industriale e degli accordi internazionali relativi alla politica degli scambi di prodotti bellici, su parere conforme delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Sono escluse dal regime della presente legge le armi sportive e da caccia, le armi classificate dalla legge penale come armi diverse da quelle da guerra o tipo guerra. Sono altresì esclusi gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare nonché gli accessori ed il munizionamento delle armi testé citate.

3. La presente legge non si applica altresì:

a) alle importazioni dirette dell'amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento e equipaggiamento di corpi armati, di cui il Governo informa le Commissioni affari esteri e difesa delle Camere. La presente legge non si applica altresì alle esportazioni o cessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi sui quali sia stato acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) al transito di materiali d'armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo Statuto delle forze della NATO firmata a Londra il 19 giugno 1951, e purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli

articoli IV e XI nonché dei successivi articoli XII, XIII e XIV della Convenzione stessa ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

4. In ogni caso le autorità italiane debbono riservarsi il diritto di poter accertare che la riesportazione di quanto sopra, se compresa nei materiali di cui all'articolo 2, rientri nel Paese da cui proviene la forza e, se vi è cessione a terzi, si abbia comunque una prima distinzione tale da essere compatibile con le previsioni della presente legge.

ART. 10.

1. Il Ministero del commercio con l'estero, dietro conforme parere della Commissione di cui all'articolo 8, autorizza l'esportazione definitiva, l'esportazione temporanea, l'importazione definitiva e per la riesportazione ed il transito di materiale di armamento come definito e classificato dal decreto interministeriale di cui agli articoli 3 e 5; la cessione delle licenze di fabbricazione; la concessione di « affidamento » e la riesportazione da parte dei paesi importatori.

ART. 11.

1. Nella domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenze, gli affidamenti e il transito, devono essere indicati:

a) la prevista autorizzazione, in corso di validità, di cui all'articolo 7;

b) tipo e quantità del materiale di armamento oggetto dell'operazione, con l'indicazione per ciascun tipo di materiale, della sigla distintiva di cui al decreto interministeriale previsto dagli articoli 3 e 5 della presente legge. Se trattasi di parti di ricambio, sempre degli stessi materiali, dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono; per le altre parti e per i servizi ogni elemento che ne consenta l'esatta identificazione;

c) l'ammontare indicativo del contratto della singola esecuzione, se ne è prevista un'esecuzione frazionaria;

d) il paese di destinazione finale del materiale nonché la documentazione circa le autorità governative, gli enti o le imprese destinatarie ed eventuali paesi, enti, imprese e soggetti intermediari.

2. Alla domanda devono essere acclusi i seguenti documenti:

a) un certificato di importazione formulario di verificaione per i paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiale di armamento, e, per tutti gli altri paesi, un certificato di uso finale rilasciato dalle autorità governative del paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito;

b) una documentazione idonea a identificare l'utilizzazione finale dei materiali oggetto di esportazione, quando il primo importatore sia un'azienda estera, debitamente autorizzata da proprio Governo a produrre e commercializzare materiali di armamento. Tale documentazione è costituita: per i Paesi terzi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiale di armamento, dal certificato di importazione formulario di verificaione; per gli altri paesi, dal certificato di uso finale in relazione al tipo di materiale che verrà indicato nel decreto interministeriale di cui all'articolo 3. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche italiane accreditate presso il Paese che l'ha rilasciato;

c) l'ammontare eventuale dei compensi di intermediazione e l'indicazione degli attori della transazione.

ART. 12.

1. Le operazioni di esportazione e di transito di materiali di cui alla presente legge e ogni altra operazione prevista

debbono essere effettuate entro il termine di validità indicato nelle relative autorizzazioni. Queste possono essere prorogate, su motivata domanda da presentare non oltre un mese prima dalla scadenza, dal Ministro del commercio con l'estero, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per un periodo di norma di mesi dodici.

2. Copie delle autorizzazioni e delle proroghe sono inviate, all'atto del rilascio, alle amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 3 e nella Commissione di cui all'articolo 8 e alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto dal contratto.

ART. 13.

1. Il titolare di ogni autorizzazione relativa a materiale di armamento e ad altre richieste di cui alla presente legge e al decreto interministeriale di cui agli articoli 3 e 9 è obbligato:

a) a comunicare tempestivamente al Ministero del commercio con l'estero e al Ministero della difesa la conclusione anche se parziale delle operazioni autorizzate;

b) ad inviare al Ministero della difesa e al Ministero del commercio con l'estero, oltre che agli enti previsti dalle norme in vigore, una copia della bolletta doganale di uscita regolarmente vidimata dal medesimo ufficio doganale che l'ha emessa, relativa al materiale di armamento, unitamente a copia della fattura, vistata dalla dogana e bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale, ovvero documentazione equipollente.

ART. 14.

1. L'autorizzazione ad iniziare trattative commerciali non comporta il diritto dell'autorizzazione all'esportazione del

materiale e potrà essere soggetta a limitazioni o condizioni e revocata in ogni momento per motivi di interesse nazionale. Essa può avere una durata massima di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative e della previsione di durata dell'eventuale contratto.

ART. 15.

1. Le autorizzazioni per le trattative commerciali di cui alla presente legge sono soggette a revoca quando siano venute meno le condizioni per il loro rilascio.

2. La revoca delle autorizzazioni all'esportazione è disposta dal Ministro del commercio con l'estero, su determinazione del Comitato interministeriale (CISD) di cui all'articolo 3.

ART. 16.

1. Sono soggette ad autorizzazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'industria, commercio e artigianato, le visite di delegazioni straniere alle industrie di materiali di armamenti abilitate a trattare prodotti coperti da classifica di segretezza.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 vanno estese ad eventuali seminari e corsi di formazione di cittadini italiani e stranieri, questi ultimi anche se nell'ambito della cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

ART. 17.

1. I dipendenti dei ministeri e degli enti, preposti a qualsiasi titolo all'esecuzione e alla vigilanza sull'esecuzione della presente legge, che abbiano avuto responsabilità specifiche nei due anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, non possono per un periodo di quattro anni dopo la cessazione per qualsiasi motivo

del rapporto di lavoro ministeriale, assumere alcuna carica direttiva o prestare opera di collaborazione e consulenza presso imprese operanti nei settori delle armi.

2. Le imprese che violino il disposto del presente articolo sono sospese per due anni dal registro di cui all'articolo 6. La sospensione è disposta dal Ministro della difesa.

ART. 18.

1. I Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e del commercio con l'estero, per quanto di loro competenza riferiscono annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, con specifiche relazioni, sull'attività di cui alla presente legge.

2. Il Presidente del consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione particolareggiata sulla esportazione, importazione e transito di beni e servizi per l'armamento e l'equipaggiamento dei corpi armati e che formano oggetto dei controlli e delle autorizzazioni di cui alla presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri illustra le transazioni nel contesto internazionale degli scambi di armi ed include le indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti concernenti le operazioni esaurite, indicando gli stati d'avanzamento annuali se estese su più anni e precisa altresì: le revocche disposte di autorizzazioni alle esportazioni; le sospensioni di operazioni di esportazione, importazione e transito per violazione della clausola di destinazione finale; la lista dei paesi per cui risultano autorizzate trattative nell'anno precedente.

ART. 19.

1. È istituita una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori per la vigilanza e lo studio sulla produzione, sul commercio, nonché sugli

acquisti statali di armi e di equipaggiamenti per le forze armate, anche nel contesto internazionale.

2. La Commissione riferisce annualmente con una relazione inviata alle Camere in occasione della presentazione del bilancio di previsione dello Stato.

ART. 20.

1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, vengono determinati:

a) il coordinamento e la riorganizzazione degli organismi pubblici preposti agli scambi internazionali nel settore della difesa;

b) l'attività di assistenza tecnica, logistica, addestrativa e sanitaria fornita dall'amministrazione dello Stato a personale delle forze armate di paesi esteri importatori di materiale di armamento fabbricato in Italia, o ceduto dalle forze armate italiane;

c) il recupero delle *royalties*, dovute per proprietà statale dei brevetti, dei progetti, degli esperimenti e simili, nonché delle spese sostenute dallo Stato ai fini di promuovere la vendita dei beni e dei servizi di cui alla presente legge;

d) le modalità dei contratti di intermediazione che ne prevedano rigidamente i requisiti soggettivi, i limiti, i controlli, le autorizzazioni;

e) le procedure e le responsabilità per negoziare e concludere eventuali accordi di compensazione gestendone gli effetti;

f) le politiche di riconversione dell'industria bellica mediante l'istituzione di apposito Fondo da istituire con apposita legge;

g) la revoca delle agevolazioni e dei crediti all'esportazione degli armamenti.

ART. 21.

1. Presso il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 è istituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo di ricerca sulla riconversione delle industrie belliche in altre attività produttive.

2. Del gruppo fanno parte esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori metalmeccanici e chimici appartenenti alle confederazioni rappresentate nel CNEL, dalla Confederazione generale dell'industria, dall'Inter-sind, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dalla commissione di cui all'articolo 8 da un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato, al quale spetta il compito di coordinarne i lavori.

ART. 22.

1. Le imprese che, a causa delle decisioni del Comitato di cui all'articolo 3, subiscono il provvedimento di revoca della licenza di esportazione verso uno o più paesi previsto dall'articolo 14 ovvero quello di mancata concessione della proroga nel caso previsto dall'articolo 11 della presente legge, potranno usufruire dei benefici previsti dalle leggi 5 novembre 1968, n. 1115; 9 novembre 1976, n. 902; 12 agosto 1977, n. 675; 12 febbraio 1982, n. 46.

ART. 23.

1. I trasferimenti valutari relativi al pagamento di compensi di intermediazione inerenti le operazioni controllate ai sensi della presente legge debbono essere tutti e indistintamente autorizzati dall'apposito comitato consultivo, costituito presso il Ministero del commercio con l'estero con decreto ministeriale 17 maggio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1980, n. 137.

ART. 24.

1. Gli esportatori, entro 240 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a presentare al Ministero della difesa il catalogo dei materiali oggetto di eventuali esportazioni di cui al decreto interministeriale previsto dagli articoli 3 e 7 della presente legge.

2. Fino all'istituzione del registro degli esportatori e comunque non oltre 365 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore l'attuale comitato speciale e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni.

ART. 25.

1. Le pene di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alla importazione, esportazione e transito dei beni e dei servizi di cui ai precedenti articoli 3 e 7 compiuti senza le autorizzazioni previste dalla presente legge.

2. Gli oggetti dell'attività clandestina sono confiscati.

3. La ditta responsabile viene cancellata, per un periodo da due a cinque anni, dal registro di cui all'articolo 6.

4. Il giudice, a tutela dell'occupazione e degli interessi dello Stato, può nominare un curatore delle gestioni inerenti le attività per le quali era stata richiesta l'iscrizione al registro di cui all'articolo 6 il quale può chiedere la iscrizione della nuova gestione temporanea.

ART. 26.

1. Chiunque effettui importazione, esportazione o transito di materiale di armamento, in violazione dolosa della condizione di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a tre anni, e con una multa da un quarto alla metà del valore del contratto. La

ditta responsabile delle violazioni di cui sopra è sospesa dalla iscrizione al registro di cui all'articolo 6 della presente legge fino a tre anni. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 22.

2. Chiunque effettui importazione, esportazione o transito di materiale bellico, in violazione delle condizioni generali e speciali autorizzative, diverse da quelle di cui al comma 1, è punito con una multa di entità variabile da un quarto alla metà del valore del contratto.

3. La violazione delle prescrizioni relative alla destinazione finale dei materiali di cui alla presente legge comporta l'automatica sospensione di ogni operazione di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento tra l'Italia e il paese inadempiente. Dopo dodici mesi il CISD può emanare nuove direttive relative all'eventuale ripresa delle operazioni. Dette determinazioni sono comunicate tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 27.

1. Chiunque fornisca in una documentazione, presentata ai sensi della presente legge, indicazioni false od incomplete che siano determinanti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro rinnovo o per l'iscrizione o la reiscrizione al registro di cui all'articolo 6, è punito con la reclusione fino a tre anni o con una multa da tre a trecento milioni di lire.

ART. 28.

1. Le violazioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 comportano la cancellazione dal registro di cui all'articolo 6 per una durata proporzionale alla gravità del reato, e comunque non inferiore a due anni. Le stesse bloccano definitivamente la concessione di crediti agevolati, agevolazioni fiscali e sgravi contributivi ai responsabili delle violazioni.

ART. 29.

1. La vigilanza amministrativa e la vigilanza giudiziaria sulle materie disciplinate dalla presente legge spettano alle relative autorità e organizzazioni.

2. Ai fini della vigilanza sulla presente legge i militari delle unità di sorveglianza tecnica sulle aziende che trattano materiali bellici per conto dello Stato hanno la qualità di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale.

3. Ai fini delle indagini di polizia giudiziaria nelle materie di cui alla presente legge, ivi compreso il pagamento di compensi di intermediazione, si applicano le norme relative agli atti di polizia giudiziaria previste dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

ART. 30.

1. È fatto divieto ai dipendenti del SISMI e del SISDE nonché agli addetti ad organi di sicurezza delle forze armate, dei corpi di polizia, delle segreterie NATO e UEO di Ministeri ed enti, oppure ad uffici che hanno funzioni di vigilanza sulla sicurezza, di svolgere attività di promozione e agevolazione delle attività disciplinate con la presente legge. I contravventori sono puniti con l'arresto da 1 a 3 anni.

2. Se l'attività agevolata è in violazione dei precedenti articoli 22 e 23 si applicano le pene ivi previste.

3. Ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Presidente del Consiglio dei ministri formula direttive che i servizi di sicurezza sono tenuti a seguire per l'esercizio dei controlli e delle attività di competenza riferiti al rispetto della presente legge. Dette direttive sono comunicate al Comitato parlamentare di cui alla citata legge n. 801 del 1977.

ART. 31.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati nella quale sono inserite ed aggiornate tutte le informazioni relative alle attività amministrative conseguenti all'attuazione della presente legge.

2. L'accesso alla banca dati è pubblico, nelle modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi, d'intesa con i Ministri componenti il CISD, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo i limiti previsti dall'ordinamento.

3. Con il decreto di cui al comma 2, vengono stabilite le modalità, i tempi, e individuate le conseguenti responsabilità amministrative, per l'afflusso delle informazioni pertinenti alla banca dati di cui al presente articolo.

ART. 32.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalle relative norme di applicazione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza e doganali relative alle armi, agli esplosivi, ai materiali di particolare interesse strategico e relative importazioni, esportazioni e transiti.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, conclusa la prima fase di attuazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, comunica al Parlamento quali siano gli effetti del presente articolo.

ART. 33.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le normali disponibilità di bilancio.